

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**DIVISIONE CALCIO FEMMINILE**  
00198 ROMA - VIA PO, 36

**COMUNICATO UFFICIALE N. 53/DCF**

A) RISULTATI DELLE GARE:

CAMPIONATO PRIMAVERA

*Risultati gare del 12 e 13 gennaio 2019 – seconda Giornata del Girone di Ritorno*

**Girone 1**

Genoa Women	Juventus FC	0 - 1
Mozzanica	Orobica Calcio Bergamo	2 - 1
Sassuolo FC	FC Internazionale	2 - 2

**Girone 2**

Castelvecchio	Lady Granata Cittadella	3 - 2
Ravenna Women	Fortitudo Mozzecane	1 - 3
Women Hellas Verona	UPC Tavagnacco	1 - 1

**Girone 3**

Arezzo CF	Pink Sport Time	1 - 2
Fiorentina Women's	AS Roma	0 - 2
CF Fiorentina	Empoli Ladies	1 - 1
Roma XIV Decimoquarto	Roma Calcio Femminile	0 - 9

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, assistito dal rappresentante dell'A.I.A. Pietro Vetrugno, nella seduta del 15/1/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

**GARE DEL 13/1/2019**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**GARA RAVENNA WOMEN – FORTITUDO MOZZECANE**

Il Giudice sportivo

visto il referto della gara RAVENNA WOMEN – FORTITUDO MOZZECANE, terminata con il risultato di 1 - 3;

rilevato che la società FORTITUDO MOZZECANE nel corso della gara ha effettuato le seguenti sostituzioni (tutte nel secondo tempo): al 10° n. BOTTIGLIERO Anna per n. 8 TAVERNA Elisabetta; al 13° n. 18 ZOETTI Edi per n. 11 MELE Angela; al 15° n. 16 PACHERA Vittoria per n. 4 MENEGAZZI Linda; sempre al 15° n. 15 LEON ROJAS Cecilia per n.9 MESSETTI Emma; al 27° n. 17 SCARCELLI Matilde per n. 7 REBECCHI Ilaria;

rilevato che la società FORTITUDO MOZZECANE per effettuare le numero cinque sostituzioni ha utilizzato numero quattro interruzioni;

visto il Comunicato Ufficiale n. 8 del 6 luglio 2018 della F.I.G.C. che disciplina il Campionato Nazionale Primavera della Divisione Calcio Femminile ( C) pag.9), nel quale all'art. 4, alla voce "Partecipazione delle Calciatrici" viene stabilito che in tale manifestazione possono essere sostituite numero cinque calciatrici per ogni squadra *"utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco"*;

ritenuto che effettuare una sostituzione in più della previsione normativa (che non ne prevede altre una volta raggiunto il limite temporale delle tre interruzioni, quattro se una viene eseguita nell'intervallo) non investe la questione se la posizione della calciatrice subentrante sia regolare o meno bensì il comportamento della società che in tal modo possa aver influito sul regolare svolgimento di una gara. Va ritenuto che inserire una calciatrice dotata di maggior vigoria fisica (dato non ipotetico) rispetto a quelle già schierate in campo possa condizionare la gara e il risultato finale. Nel caso di specie la sostituzione irregolarmente effettuata è avvenuta sul risultato di 1-1, e successivamente la società FORTITUDO MOZZECANE ha realizzato altre due segnature che le hanno consentito un risultato utile. Appare conforme, quindi, richiamare la norma contenuta nell'art. 17 CGS co 1 il quale stabilisce che *"la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara (omissis) è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3. Vi è da ritenere che l'applicazione dell'art. 17 co. 1 CGS sia, in tal caso, riferibile a un fatto concreto che ha alterato il regolare svolgimento della gara; da ciò scaturisce l'ascrivibilità della fattispecie in argomento alla sfera applicativa dell'art. 17 co.1 C.G.S.. In subordine potrebbe ritenersi applicabile l'art. 17 comma 4 CGS;*

rilevato che ciò non di meno la questione presenta rilevanza ermeneutica e andranno prese in considerazione anche le pronunce giurisprudenziali in senso contrario. In massima parte queste si fondano sull'assenza di una previsione sanzionatoria, dato incontrovertibile. Sovviene la pronuncia che ha statuito *"in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista, né tanto meno si può ricorrere all'analogia"* (cfr.: Collegio di Garanzia del C.O.N.I. sent. n. 19 del 2018). Si è in presenza di una norma precettiva imperfetta, perché sfornita di sanzione ma è vi è anche da ritenere che *"il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, e non possa mai essere assecondata una logica della impunità per una presunta lacuna normativa* (Collegio Garanzia del CONI Decisione n. 19/2018);

rilevato che la citata Decisione n. 9/2018 dell'Alta Corte di Giustizia del CONI, per una violazione di entità ben minore, ha disposto la ripetizione della gara mentre la Corte Sportiva d'Appello Nazionale nel riformare analoghe decisioni di codesto Ufficio ha irrogato solo ammende di € 50,00 (anche per un campionato di serie B Nazionale), determinando quindi l'assoluta non afflittività della sanzione, dando luogo così a recidive; e dalla data dell'8 novembre 2018 ancora non sono conosciute le motivazioni di detta decisione. Va annotato che, invece, plurime decisioni conformi (perdita della gara) fondate su identica disposizione normativa, sono state assunte dall'organo giudicante presso il Settore Giovanile Scolastico della FIGC, che peraltro non risultano siano mai

state oggetto di impugnazioni e/o riforma (per tutte Gara Parma 1913 – F.C. Juventus C.U. 51 del 13.11.2018 SGS FIGC);

ritenuto che dal contrasto dalle decisioni assunte, anche dell'Organo più elevato della Giustizia Sportiva, non appaia un'interpretazione univoca o quantomeno condivisibile della sanzione da applicare, e che anche in ambito UEFA – in conformità alle cui norme è adottato il C.G.S. ai sensi del proprio art. 1 co. 1 – la normativa disciplinare sia governata dai generali principi del diritto, tra cui quello di proporzionalità, si ritiene possa essere applicato l'art. 18 del CGS ma che la sanzione vada determinata nel rispetto del principio dell'effettiva afflittività della pena

P.Q.M.

Delibera

**1) di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 300,00 alla società FORTITUDO MOZZECANE**

**2) di infliggere l'inibizione ai sensi dell'art.19 del C.G.S. del Dirigente responsabile Sig.ra Marta MAGALINI (RAVENNA WOMEN) sino al 23/01/2019**

#### **A CARICO DI SOCIETÀ**

##### **AMMENDE**

**€ 100,00                    ROMA XIV DECIMOQUARTO**  
Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

#### **A CARICO DI CALCIATRICI**

##### **NON ESPULSE DAL CAMPO**

##### **AMMONIZIONE (II INFR)**

SEVERINI EMMA (FIORENTINA WOMEN S)    GRAZIOSI MARIKA (AS ROMA)

GALLO TERESA (UPC TAVAGNACCO)

##### **AMMONIZIONE (I INFR)**

PASQUALI DEBORAH (FC  
INTERNAZIONALE)

SCURATTI MARTINA (FC  
INTERNAZIONALE)

CAMPANA GRETA (MOZZANICA)

VISCARDI CHIARA (OROBICA  
CALCIO BERGAMO)

LOMMI BENEDETTA (AS ROMA)

MASSIMINO MARIKA (AS ROMA)

POZZECCO ELEONORA (UPC  
TAVAGNACCO)

IL GIUDICE SPORTIVO  
Sergio Lauro

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato saranno addebitate sul conto campionato delle società.

Publicato in Roma il 17 Gennaio 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina